



FAQ

Bando procedure selettive progressioni di carriera, riservate al personale in servizio a tempo indeterminato a Sapienza

- **Il personale strutturato può partecipare alla procedura selettiva per le progressioni di carriera?**
 - Si.
Il Regolamento prevede, infatti, che il personale assegnato funzionalmente alle Aziende ospedaliere può partecipare alle progressioni di carriera del personale tecnico amministrativo. Prima dell'inquadramento nella categoria superiore, il personale suddetto dovrà fare richiesta di rinuncia all'assegnazione funzionale su cui si dovrà acquisire il parere positivo del Direttore Generale dell'AOU di afferenza.

- **Un dipendente di categoria B dell'area servizi generali e tecnici può presentare domanda di partecipazione alle progressioni di carriera di categoria C?**
 - Sì, ma solo per l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

- **Come viene calcolata l'esperienza lavorativa maturata?**
 - Il punteggio verrà determinato calcolando l'effettivo servizio maturato dalla data di assunzione in Sapienza facendo riferimento, per il personale assunto prima del 2000, alle precedenti qualifiche (ex livelli) ed alla confluenza nelle categorie (CCNL 9.8.2000)

- **ULTERIORI CHIARIMENTI-Come viene calcolata l'anzianità (5 anni) relativa ai requisiti di ammissione?**
 - Per la partecipazione alle procedure selettive uno dei requisiti inderogabili è avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma. Pertanto, il servizio maturato presso altre Amministrazioni non verrà considerato né per essere ammessi alla procedura selettiva, né per il calcolo dell'esperienza maturata. Sul punto si precisa, inoltre, che il periodo dei 5 anni per presentare domanda non può in alcun modo essere riesaminato considerando valido un servizio superiore ai 4 anni e 6 mesi. **Pertanto, potrà partecipare il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno 5 anni presso l'Università la Sapienza di Roma, così come previsto dal bando delle progressioni di carriera e dal Regolamento delle progressioni di carriera (art. 3, comma 1, lettera a)**

- **Art. 8 “accesso alla categoria C”, punto b) - Ci sono titolari di posizione organizzativa di categoria B?**
 - Non ci sono titolari di posizioni organizzative di categoria B, pertanto le valutazioni positive di riferimento sono quelle relative alla produttività collettiva e all’apporto individuale.

- **I corsi di formazione servono per la valutazione del curriculum professionale?**
 - Il punteggio utile per la valutazione del curriculum professionale non contempla la valutazione dei corsi di formazione. Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli culturali espressamente richiamati dal Regolamento.

- **Al personale in turnazione non essendo destinatario di specifici obiettivi di gruppo e di struttura e, pertanto, non soggetto alla valutazione dei risultati, può essere attribuito un punteggio?**
 - Al personale in turnazione non potrà essere attribuito alcun punteggio in ordine alla valutazione della produttività collettiva e dell’apporto individuale, in quanto lo stesso non è destinatario di specifici obiettivi di gruppo e di struttura e, pertanto, non è soggetto a valutazione.

- **Le graduatorie rimarranno attive e nel caso per quanto tempo?**
 - Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le progressioni di carriera: *“sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti, che sulla base del punteggio complessivamente riportato, hanno ottenuto il punteggio più elevato”*. Pertanto le graduatorie non rimarranno attive.

- **Quando si parla dei punteggi da attribuire per il curriculum professionale (accesso alla categoria D), nel punto dove si parla: “max 13 punti per gli incarichi ricoperti. 1 punto per ogni anno o frazione d'anno superiore agli 8 mesi di incarico di funzione specialistica ricoperto” Cosa si intende per “incarico di funzione specialistica ricoperto”?**
 - Gli incarichi di funzione specialistica ricoperti **sono quelli riconosciuti** ai sensi dei Contratti Collettivi vigenti a titolo di esempio Referente per la Didattica, Referente per l’Informatica, Referente per la Ricerca ect..
Gli incarichi di funzione specialistica, ai fini della valutazione, sono quelli attribuiti formalmente dalla Direttrice Generale e conseguentemente remunerati con una specifica indennità di responsabilità.

- **Quali sono le “abilitazioni professionali” che consentono l’attribuzione di punteggio utile per il curriculum professionale?**
 - Per abilitazione professionale, utile ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, si intende l’autorizzazione all’esercizio di una determinata professione (c.d. “regolamentata”) che si ottiene a seguito del superamento di un esame di stato e che consente la successiva iscrizione ad un ordine o collegio professionale (c.d. “Albo”). A titolo esemplificativo, consentono l’attribuzione di punteggio utile ai fini del curriculum professionale, le abilitazioni all’esercizio delle professioni di avvocato, architetto, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro, ingegnere. Non è considerata abilitazione professionale l’iscrizione ad associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi. Ad ogni modo, il compito di esaminare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del punteggio previsto dal Regolamento compete alla Commissione esaminatrice.

- **E' possibile presentare la domanda per più di uno dei posti messo a concorso appartenenti alla medesima categoria?**
 - Sì, purché in possesso dei relativi requisiti. In tal caso, sarà necessario presentare una distinta domanda di partecipazione per ciascuno dei posti per i quali si intende concorrere.

- **Quali sono gli incarichi di posizione organizzativa e di funzione specialistica oggetto di valutazione?**
 - ✓ Gli incarichi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per il curriculum professionale sono esclusivamente quelli individuati ai sensi dell'Accordo sulle posizioni organizzative 10.01.2014 (Accordo di Contrattazione Integrativa attualmente in vigore). Gli incarichi previsti da previgenti Accordi non potranno essere oggetto di valutazione qualora non siano stati confermati dal richiamato Accordo del 2014, sia per quanto riguarda la definizione dell'incarico, sia per quanto attiene il contenuto delle funzioni attribuite con l'incarico stesso (ad esempio l'incarico di posizione organizzativa di Capo settore, confermato dall'Accordo del 2014, sarà valutato anche per i periodi precedenti).